CAMERA DEI DEPUTATI N. **1851**-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 3 aprile 1997

(Relatore: **GAZZILLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONITO, SERAFINI, FOLENA, MUSSI, ALTEA, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, OLIVIERI, PARRELLI, SARACENI, SCHIETROMA, SINISCALCHI

Norme per favorire l'archiviazione dei procedimenti penali e l'applicazione dell'oblazione in materia penale

Presentata l'11 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che viene sottoposta all'esame dell'Assemblea era destinata, nelle intenzioni dei proponenti, ad apportare modifiche marginali tanto nell'ambito del diritto penale sostantiale quanto nel corrispondente codice di rito, allo scopo di agevolare la definizione dei procedimenti e di favorire lo smaltimento del pesante carico di lavoro che grava sulle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

Invece, lo svolgimento dei lavori in Commissione ha permesso di elaborare importanti modificazioni sia del diritto sostanziale sia del diritto processuale.

L'intervento di ordine processuale, contenuto negli articoli 1 e 2, concerne le notizie di reato a carico di ignoti le quali, in avvenire, potranno essere inviate dalla polizia giudiziaria alle procure competenti in forma cumulativa, cioè mediante annotazione in un elenco sul quale, in seguito, il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari andranno ad assumere le rispettive determinazioni.

Restano salvi i poteri di controllo delle suddette autorità giudiziarie, alle quali è riconosciuta la facoltà di stralciare dal menzionato elenco tutte le notizie di reato che non appaiono definibili allo stato degli atti.

Ovviamente, in caso di stralcio, ciascuna delle notizie stralciate andrà a formare un autonomo incarto, da registrare nel cosiddetto « modello 44 » che riguarda appunto i reati attribuiti ad ignoti.

L'importante innovazione cui si faceva riferimento in precedenza attiene alla durata dei procedimenti contro ignoti ed al regime delle proroghe delle indagini per tali procedimenti.

Attualmente, decorsi sei mesi dalla iscrizione del fascicolo nel registro, il pubblico ministero è tenuto a chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto di archiviazione ovvero l'autorizzazione a proseguire le indagini.

Nel secondo caso, ottenuta l'autorizzazione, il pubblico ministero può continuare ad indagare a tempo indeterminato, addirittura per decenni, senza dover sottoporre al controllo del giudice i risultati delle sue investigazioni e senza dover chiedere ulteriori proroghe.

Tale regime può dare adito ad abusi per evitare i quali si è voluto estendere *tout court*, ai procedimenti di cui trattasi, la disciplina delle proroghe stabilita per i procedimenti con indagati noti in modo che, in futuro, l'archiviazione dovrà essere chiesta al massimo entro due anni dalla iscrizione.

L'intervento di ordine sostanziale, invece, è contenuto nell'articolo 3 della proposta ed investe l'oblazione facoltativa, di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale.

In sostanza, salvo taluni aggiustamenti di carattere linguistico e sistematico, la riformulazione del citato articolo 162-*bis* renderà suscettibili di oblazione anche i delitti puniti con la sola multa ovvero con pene alternative.

Su questo punto sono state formulate in Commissione articolate obiezioni, incentrate sul rilievo della irrazionalità del modello, che da un lato obbliga il privato a presentare querela per taluni delitti e dall'altro consente all'indagato di conseguire l'estinzione del reato attribuitogli in base al pagamento di una somma all'erario e ad un provvedimento del giudice che non tiene conto dei diritti e degli interessi dell'offeso.

In linea con la filosofia del legislatore del 1988 la Commissione, a maggioranza, ha deciso di privilegiare, rispetto al contrario interesse del privato, l'esigenza di contenere al massimo l'utilizzo del complesso e dispendioso meccanismo dibattimentale. Tale valore mi appare assolutamente preminente.

Va peraltro notato che non si è inteso recepire il parere della Commissione Affari costituzionali. Per quel che concerne la lettera *a)* di tale parere, la Commissione Giustizia ha ritenuto che la comunicazione della richiesta di oblazione alla persona offesa, con contestuale fissazione di un termine per l'eventuale dissenso, avrebbe comportato la inaccettabile e inusitata subordinazione dell'applicabilità di una causa estintiva del reato alla volontà di un soggetto estraneo al rapporto punitivo, i cui legittimi interessati ben possono trovare soddisfacimento nella naturale sede civile.

D'altro canto, la esclusione di alcuni reati dal novero di quelli per i quali è ammessa l'oblazione è stata considerata e respinta dalla Commissione sul rilievo che, trattandosi di delitti puniti con pena alternativa, la valutazione della scarsa gravità dei medesimi era stata effettuata nelle specifiche norme incriminatrici.

Nulla infine è stato innovato rispetto al termine per la presentazione della domanda di oblazione, che resta fissato all'apertura del dibattimento, salva la possibilità di riproporre la domanda stessa, se non accolta dal giudice, prima dell'inizio della discussione finale.

Non vi è pertanto inutile svolgimento di attività processuale, come ha invece ritenuto la I Commissione, ma solo l'opportuna attribuzione al giudice della possibilità di rivedere la propria decisione di rigetto sulla base delle risultanze dibattimentali.

Conclusivamente, raccomando all'Assemblea la sollecita approvazione della proposta in esame.

Mario GAZZILLI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3 si ritiene opportuno:

a) prevedere che per i reati perseguibili a querela di parte venga comunicata alla parte offesa la richiesta di oblazione, concedendo un termine per l'espressione dell'eventuale dissenso, termine decorso il quale il giudice può provvedere;

b) prevedere per i reati più gravi una espressa elencazione di quelli per i quali è esclusa l'oblazione;

c) prevedere che l'indagato possa essere ammesso al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione fino all'inizio del dibattimento, al fine di evitare l'inutile svolgimento di attività processuale.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Norme per favorire l'archiviazione dei procedimenti penali e l'applicazione dell'oblazione in materia penale.	**Norme per favorire l'archiviazione dei procedimenti penali e l'applicazione dell'oblazione in materia penale.**
ART. 1.	ART. 1.
	(Denunce a carico di ignoti).
1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:	*Identico.*
« ART. 107-*bis*. — *(Denunce a carico di ignoti)*. – 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili ».	
ART. 2.	ART. 2.
	(Reato commesso da persone ignote).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:	1. **L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**
	« ART. 415. – *(Reato commesso da persone ignote)*. — *1*. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.
	***2*. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.**

2-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia, con la eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero ovvero il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta e dal decreto ».

ART. 3.

1. La rubrica dell'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituita dalla seguente: « Oblazione nei reati puniti con pene alternative ».

2. I commi primo e secondo dell'articolo 162-*bis* del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona ritenuta colpevole può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona ritenuta colpevole del reato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria ».

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia, con la eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero **o** il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta **o** dal decreto ».

ART. 3.

(Oblazione nei reati puniti con pene alternative e nei delitti puniti con pene pecuniarie).

1. L'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 162-*bis*. – *(Oblazione nei reati puniti con pene alternative e nei delitti puniti con pene pecuniarie).* — Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie **e nei delitti puniti esclusivamente con pena pecuniaria,** la persona **alla quale il reato è attribuito** può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato **contestato,** oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona **alla quale il reato è attribuito** deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonché dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato ».

DDL13-1851A
Lire 500